

# DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO: FRODE IN COMMERCIO E VENDITA DI SOSTANZE NON GENUINE COME GENUINE *EX ART. 25 BIS 1, D.LGS. 231/2001*

ANDREA ORABONA, AVVOCATO PENALISTA, STUDIO LEGALE MONDINI RUSCONI

Il recente scandalo dell'utilizzo di carni equine in numerosi prodotti a base di manzo rende attuale ed imprescindibile una riflessione sul fenomeno criminoso delle «frodi alimentari». La messa in commercio di prodotti con ingredienti dissimili da quelli indicati nel loro confezionamento investe da vicino la responsabilità amministrativo-penale delle imprese produttrici o distributrici di generi alimentari. In questo articolo, l'autore si sofferma sulla disciplina dei reati presupposto *ex d.lgs 231/2001* – applicabili al caso in esame – approfondendo i requisiti normativi dei delitti di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui agli artt. 515 e 516 c.p.

L'utilizzo fraudolento di carni di cavallo in alcuni prodotti alimentari – recentemente diramato dai maggiori quotidiani a tiratura nazionale<sup>1</sup> – impone un doveroso innalzamento del livello di attenzione del sistema di *compliance* aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione dal pericolo di commissione, in seno agli enti operanti nello specifico settore industriale, dei reati di frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine *ex artt. 515 e 516 c.p.*<sup>2</sup>

In questo dato momento storico, la messa in vendita di alimenti con ingredienti dissimili da quelli indicati appare, invero, un fenomeno così attuale da stimolare una riflessione sullo specifico titolo di responsabilità degli enti per la verifica di alcune fattispecie presupposto contro l'industria e il commercio di cui all'*art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr., *ex plurimis*, gli articoli di stampa apparsi l'8 e 15 marzo 2013 sulle testate telematiche [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com) e [www.corriere.it](http://www.corriere.it).

<sup>2</sup> Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio – «chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro».

Art. 516 C.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro».

<sup>3</sup> Art. 25 bis 1 – Delitti contro l'industria e il commercio – «in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal c.p., si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lett. b), comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2».

Il peculiare caso che qui ci occupa rende, inoltre, maggiormente intellegibile l'interesse o vantaggio che potrebbe derivare alla singola impresa dalla realizzazione di fatti di cd. «frode alimentare»: in molti hanno già avuto modo di paventare che il profitto per l'ente insisterebbe nell'abbattimento dei costi di produzione in virtù dell'impiego occulto di carni totalmente deprezzate – rispetto a quelle rinvenibili sul lecito mercato della macellazione animale – perché derivanti da cavalli riconducibili al circuito delle competizioni sportive e, come tali, rigorosamente esclusi dalla catena alimentare umana<sup>4</sup>.

Sulla scia di tali avvenimenti di cronaca si ritiene, dunque, opportuno delineare qui di seguito gli elementi costitutivi delle violazioni astrattamente applicabili alla fattispecie concreta in esame – così come richiamati dal disposto dedicato ai delitti contro l'industria ed il commercio introdotto nella sistematica dei reati presupposto con l'entrata in vigore della l. 99/2009.

### 1. Il reato di frode in commercio ex art. 515 c.p.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 515 c.p. ha l'assai rilevante compito di apprestare tutela al bene giuridico – di natura «superindividuale» e non meramente «privatistica» – insito nell'interesse del nostro ordinamento giuridico al leale e corretto svolgimento dell'attività commerciale *stricto sensu* intesa<sup>5</sup>.

L'incriminazione della frode in commercio è stata, invero, introdotta nella legislazione penale del 1930 con l'esplicito intento di allestire un forte presidio al diritto indisponibile dello Stato ad assicurare l'onesto svolgimento del commercio – e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti<sup>6</sup> – seppur la formulazione di un'espressa clausola di riserva nella norma in commento, tale da permettere l'applicazione di disposizioni più gravemente sanzionate, possa indurre il lettore a sminuirne l'effettiva portata applicativa<sup>7</sup>.

Trattandosi di un reato cd. «comune», il soggetto attivo va identificato in chiunque mantenga le condotte illecite descritte in via alternativa fra loro dall'art. 515 c.p., dovendosi tuttavia precisare la necessità che i comportamenti costitutivi dell'elemento obiettivo di fattispecie si innestino nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Per l'effetto, la giurisprudenza si è spinta ad annoverare fra i soggetti agenti del delitto in esame – non solo – i titolari e legali rappresentanti *pro tempore* di imprese commerciali – ma bensì – i preposti, dipendenti, commessi e fianco familiari<sup>8</sup>, sempreché, come sottolineato a gran voce da autorevole dottrina, i fatti incriminati siano intervenuti nell'esercizio di un'attività diretta allo scambio di beni, ovvero, in

<sup>4</sup> Cfr. i *dossiers* apparsi il 15 febbraio 2013 e 12 marzo 2013 sulle rubriche telematiche [www.ilfattoalimentare.it](http://www.ilfattoalimentare.it) e [www.incbieste.repubblica.it](http://www.incbieste.repubblica.it).

<sup>5</sup> V. Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2006, in *Ced Cass.*, rv. 244333.

<sup>6</sup> In dottrina, v. PEDRAZZI, voce «Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro)», in *Enc. dir.*, XIV, 1965, 218.

<sup>7</sup> Sul concorso apparente tra il delitto di truffa ex art. 640 c.p. e quello di frode in commercio ex art. 515 c.p., v. Cass. pen., sez. fer., 3 settembre 2004, e cfr. Cass. pen., 18 dicembre 1984; sul rapporto di specialità reciproca tra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p. e quello di frode in commercio ex art. 515 c.p., v. Cass. pen., 2 febbraio 1973; sulle interconnessioni tra il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni, ex art. 473 c.p. e quello di frode in commercio ex art. 515 c.p., v. MARINUCCI, *Frode in commercio*, 147.

<sup>8</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 531.

qualsiasi luogo abitualmente destinato alla messa in vendita di merci di qualsivoglia genere e specie<sup>9</sup>.

La condotta tipica della frode in commercio sottende la consegna ad opera del reo di una cosa mobile in luogo di un'altra, ovvero, di un bene oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito con l'acquirente<sup>10</sup>.

In un caso affine a quello indicato in premessa – sotteso al commercio di carni che l'impresa, contrariamente al vero, affermava provenienti da bovini allevati in Italia – la Suprema Corte di cassazione ha correttamente ritenuto configurati gli estremi del reato di cui all'art. 515 c.p. nella propalazione di falsi messaggi pubblicitari che avevano preceduto la messa in vendita del prodotto alimentare, così da ritenere perfezionata la frode anche nella consegna di un bene di qualità diversa rispetto a quella dichiarata nella fase pregressa dell'offerta contrattuale al pubblico dei consumatori<sup>11</sup>.

Così stando le cose, l'elemento oggettivo del delitto di frode in commercio presuppone la necessaria sussistenza di un accordo fra le parti – pendente quantomeno allo stadio delle trattative – tale da imporre un obbligo di consegna di un bene, esistente *in rerum natura* o ad esso equipollente<sup>12</sup>, eccezion fatta per il danaro o qualsivoglia prestazione di servizi pur se ricollegata alla *traditio* materiale della cosa convenuta<sup>13</sup>.

Le divergenze tra il bene dichiarato e quello consegnato possono indistintamente afferire al genere o specie della cosa mobile, al luogo geografico di produzione o fabbricazione, all'utilizzabilità o grado di conservazione, al peso, numero o misura, aggravando, vieppiù, la pena prevista per l'ipotesi base allorquando ricadano su oggetti preziosi, ovvero, di particolare pregio venale e storico-artistico<sup>14</sup>.

Sotto questo profilo, si segnala la recentissima sussunzione entro il paradigma del reato di frode in commercio dell'apposizione, sul confezionamento di un prodotto industriale, del marchio «CE» contraffatto – il quale, pur non costituendo un segno distintivo di qualità o di origine di una cosa mobile, è da considerarsi comunque evocativo per l'acquirente della possibilità di libera circolazione del bene all'interno del mercato comunitario<sup>15</sup>.

L'ipotesi delittuosa in esame si consuma con la consegna dell'*aliud pro alio*, ovvero, nel luogo e momento di ricezione della cosa mobile, che, a seconda dei diversi tipi contrattuali enucleabili nella fattispecie concreta, è da indentificarsi nell'ingresso definitivo del bene nella sfera giuridica dell'acquirente.

Il tentativo del reato di cui all'art. 515 c.p. – su cui si è sviluppato un vivace dibattito interpretativo solo in parte sopito dall'intervento delle Sezioni Unite penali<sup>16</sup> – si ritiene, dunque, configurabile allorquando il soggetto attivo ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco alla *traditio* di una cosa diversa da quella

<sup>9</sup> V. ANTOISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, II, Milano, 1982, 660.

<sup>10</sup> V., a titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2009, n. 37602.

<sup>11</sup> V. Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2008, n. 27105.

<sup>12</sup> In dottrina, v. CONTI, voce «Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale», in *Digesto/pen.*, V, Torino, 1991.

<sup>13</sup> V. Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 1989, in *Cass. pen.*, 1990, I, 1485.

<sup>14</sup> V. MARINUCCI, *Frode in commercio*, cit., 148.

<sup>15</sup> V. Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 9310.

<sup>16</sup> V. Cass. pen., S.U., 21 dicembre 2000, n. 28.

dichiarata o pattuita, occorrendo quantomeno la formulazione di una proposta contrattuale o l'instaurazione di un rapporto interpersonale con l'acquirente in vista della futura consegna del bene<sup>17</sup>.

Tuttavia, e nella casistica della distribuzione all'ingrosso di prodotti commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha inteso anticipare la soglia del tentativo punibile *ex artt. 56 e 515 c.p.* sin dall'uscita delle merci, oggetto di successiva messa in vendita, dallo stabilimento industriale<sup>18</sup> o, ancor prima, all'atto della loro giacenza nei magazzini di produzione, in quanto indici potenzialmente rappresentativi dell'intervenuta immissione in commercio dei beni ai singoli rivenditori al dettaglio<sup>19</sup>.

Infine, il reato di frode in commercio è da considerarsi punito a titolo di mero dolo generico, richiedendosi per la sua integrazione la sola consapevolezza e volontà di consegnare all'acquirente un bene mobile dissimile da quello dichiarato o pattuito – senza che rilevinò nell'occasione le specifiche finalità avute di mira dal soggetto agente.

Sul tema non si registrano particolari dubbi interpretativi: il dolo del reo dovrà investire il fatto tipico nella sua interezza – tanto da ricoprire la rappresentazione della diversità del prodotto per natura, origine, provenienza, qualità e quantità, che l'intento di consegnare all'acquirente, ignaro dell'atto proditorio, una cosa difforme da quella concordata<sup>20</sup> – non potendo trovare applicazione l'esimente del consenso dell'avente diritto *ex art. 50 c.p.* qualora l'*accipiens* accetti consapevolmente di ricevere l'*aliud pro alio* dal commerciante, vista la natura marcatamente indisponibile del bene giuridico protetto dalla norma in esame<sup>21</sup>.

## 2. Il reato di vendita di sostanze non genuine come genuine *ex art. 516 c.p.*

L'incriminazione di cui all'*art. 516 c.p.* – da non confondersi con le diverse fattispecie disciplinate al Capo II, Titolo VI, *c.p.*, ed, in particolare, con i delitti di comune pericolo mediante frode *ex artt. 442 e 444 c.p.*<sup>22</sup> – configura un'ipotesi sussidiaria del reato di frode in commercio limitandosi a sanzionare la messa in vendita o altrimenti in circolazione di sostanze alimentari non genuine come genuine<sup>23</sup>.

<sup>17</sup> V. MADEO, in *Diritto penale e processo*, n. 2 del 2004; cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2008, n. 6885.

<sup>18</sup> V. Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2010, n. 1061.

<sup>19</sup> V. Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2004, n. 36056.

<sup>20</sup> Sull'esclusione del dolo generico *ex art. 47 c.p.* per effetto della cd. «volgarizzazione del marchio» – ove l'espressione che costituisce il prodotto commerciale assume, nel linguaggio della generalità, un significato ampio e non più idoneo a distinguere il singolo prodotto ma l'intero genere dei beni cui lo stesso appartiene – v. Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2003, in *Riv. pen.*, 2003, 857 e Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2002, n. 5147.

<sup>21</sup> V., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1988, in *Cass. pen.*, 1990, I, 417; Cass. pen., 21 febbraio 1986, in *Riv. pen.*, 1986, 74; Cass. pen., 17 ottobre 1984, in *Riv. pen.*, 1986, 99; cfr., *contra*, Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1969, n. 940, e Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 1976, n. 6713.

<sup>22</sup> Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate – «chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli».

Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive – «chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve».

<sup>23</sup> V. Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2005, n. 8292.

Invero, il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è – al pari di quello sotteso al reato di cui all'art. 515 c.p. – posto a presidio del solo interesse «ultra-individuale» alla buona fede e correttezza negli scambi commerciali<sup>24</sup>, scattando contrariamente l'applicazione degli artt. 442 e 444 c.p. laddove le sostanze alimentari oggetto di detenzione, distribuzione o messa in commercio, abbiano la capacità di porre in pericolo la salute della collettività per la loro nocività intrinseca<sup>25</sup>.

La condotta tipica, realizzabile da chiunque trattandosi di un reato cd. «comune», si innesta ordinariamente in comportamenti prodromici o preparatori rispetto a quelli richiesti per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 515, ovvero, in attività del tutto preliminari ad una compravendita a titolo oneroso o comunque tali da immettere nel circuito distributivo gli alimenti non genuini oggetto di futura commercializzazione<sup>26</sup>.

I maggiori sforzi interpretativi hanno avviluppato la migliore dottrina giuspenalistica sulla definizione da attribuire al requisito della cd. «genuinità» dei prodotti alimentari<sup>27</sup>, ovvero, delle sostanze destinate per loro vocazione al nutrimento dell'uomo, ivi comprese le bevande o materie commestibili allo stato solido e gassoso<sup>28</sup>.

A tutt'oggi, la nozione di genuinità può dirsi veicolata all'interno di due teorie – l'una sostanziale e l'altra formale – perfettamente concentriche fra loro<sup>29</sup>: *i*) l'insussistenza nell'alimento di alterazioni causate dalla commistione di sostanze estranee<sup>30</sup> o *ii*) la presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina amministrativa di settore per la composizione del prodotto<sup>31</sup>.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto di adottare ambedue le suesposte nozioni, concludendo – in alcune fattispecie relative alla commistione di carni diverse in generi alimentari di prima necessità – per la mancanza di genuinità del prodotto offerto in vendita al consumatore perché modificato o alterato nelle componenti naturali o in quanto privo delle sostanze e quantitativi imposti per la sua preparazione dalle leggi speciali in vigore<sup>32</sup>.

Trattandosi di un reato a cd. «consumazione anticipata», il perfezionamento dell'incriminazione di cui all'art. 516 c.p. coincide con la mera messa in commercio o in circolazione della sostanza alimentare adulterata – non essendo all'uopo necessario il compimento ad opera del soggetto agente di concreti atti di vendita del prodotto al consumatore<sup>33</sup>.

Seppur con le obiezioni dovute alla struttura del reato in commento<sup>34</sup>, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile la forma tentata del delitto ex art. 516 c.p. nell'ipotesi in cui il bene sia uscito dalla sfera di disponibilità del produttore e vi sia stato il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco all'effettiva commercializzazione dell'alimento non genuino<sup>35</sup>.

<sup>24</sup> V., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1967, n. 638.

<sup>25</sup> V. Cass. pen., 28 novembre 1967, in *Cass. pen.*, 1968, 1362.

<sup>26</sup> V. Trib. Palermo, sez. riesame, 22 aprile 2011.

<sup>27</sup> V., in particolare, MARINI, voce «Alimenti e Bevande (diritto penale)», *EGT*, I, Roma, 1988, e cfr. PIACCININO, *diritto penale alimentare*, Torino, 1988, 98.

<sup>28</sup> V. Cass. pen., sez. III, 5 giugno – 25 luglio 1998, n. 8662.

<sup>29</sup> V. Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 1970.

<sup>30</sup> V. CORRERA, *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio*, 2002, 262.

<sup>31</sup> V. FIANDACA e MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Bologna, I, 658.

<sup>32</sup> V., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004, n. 38671; Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 1996, n. 6852; Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 1995, n. 11090.

<sup>33</sup> V. Cass. pen., 13 aprile 1962, in *Cass. pen mass.* annotato, 62, 1105.

<sup>34</sup> V. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, Milano, I, 703.

<sup>35</sup> V. Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004, n. 1592, e Cass. pen., sez. III, 5 giugno 1998, n. 8662.

Ad ogni buon conto, l'incriminazione in esame dovrà ritenersi assorbita dal reato di frode in commercio – sempreché si concreti la materiale consegna della merce all'acquirente o il compimento di atti univocamente diretti a tal fine<sup>36</sup> – rappresentando una forma di tutela avanzata della condotta sanzionata dall'art. 515 c.p. in quanto relativa ad una fase preliminare ed autonoma alla relazione commerciale con il consumatore, tale da perfezionarsi con la sola immissione sul mercato delle sostanze alimentari non genuine<sup>37</sup>.

Da ultimo, il titolo soggettivo di fattispecie va identificato nel dolo generico, richiedendosi in capo al soggetto agente la coscienza e volontà di mettere in commercio e presentare taluni prodotti alimentari come genuini con la consapevolezza della loro pregressa adulterazione, sostanziale o formale.

L'errore sui requisiti richiamati dalle leggi speciali in merito alla genuinità del prodotto non vale ad escludere, in quanto inescusabile, l'elemento soggettivo in capo al soggetto agente – eccezion fatta per l'ipotesi in cui abbia contrariamente condotto il reo ad una diversa rappresentazione sul fatto di reato ai sensi dell'art. 47, comma 3, c.p.<sup>38</sup>

### 3. I presidi per l'ente nel Modello organizzativo *ex* d.lgs. 231/2001

La commissione dei reati in commento investe la responsabilità degli enti dediti alla produzione o al commercio di prodotti alimentari ai sensi dell'art. 25 *bis* 1, d.lgs. 231/2001 – qualora tali ipotesi delittuose vengano perpetrate dai soggetti *intranei* nell'interesse o a vantaggio delle imprese ove sono chiamati a svolgere funzioni di natura apicale o subordinata.

Invero, e come si è già avuto modo di sottolineare in premessa, la realizzazione ad opera della singola persona fisica di comportamenti sotesi al paradigma delle cd. «frodi alimentari» rifletterebbe per l'ente un potenziale interesse all'accrescimento degli utili di bilancio in virtù della messa in commercio di prodotti con ingredienti sottostimati rispetto a quelli indicati e utilizzati per l'approntamento finale del bene<sup>39</sup>.

Per l'effetto, i protocolli di gestione idonei a prevenire il pericolo di commissione dei reati presupposto *ex* artt. 515 e 516 c.p. debbono indirizzarsi ad alcune delle seguenti fasi tipiche dell'attività di immissione in commercio di prodotti alimentari: a) la propalazione di notizie o informazioni sulle qualità intrinseche dei beni; b) l'etichettatura o confezionamento degli articoli messi in vendita a terzi; c) l'approvvigionamento di materie prime utili per l'approntamento presso lo stabilimento industriale della cosa mobile.

In relazione alle attività *sub* lett. a), l'ente potrà imporre un divieto di divulgazione di informazioni ingannevoli sull'origine, qualità, caratteristiche e provenienza, dei prodotti alimentari o ingredienti in essi utilizzati, ed, in particolare, nei rapporti con la clientela, le istituzioni pubbliche ed i *mass media*, nonché nei confronti dei fornitori allorquando si tratti della distribuzione di documentazione contenente le caratterizzazioni tecniche del bene oggetto di successiva commercializzazione.

<sup>36</sup> V. Cass. pen., sez. III, 30 aprile 1998, n. 6667.

<sup>37</sup> V. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale*, Milano, 1994, 124.

<sup>38</sup> V. Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 1996, in *Giust. pen.*, 1996, II, 1058.

<sup>39</sup> Su tale criterio di imputazione soggettiva per l'ente, v. Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380.

Un titolo esemplificativo si innesterebbe nella previsione, all'interno della parte speciale del modello, di procedure di verifica e controllo atte ad evitare che le indicazioni contenute sui volantini promozionali dell'alimento non corrispondano alla reale identità del bene messo in vendita al pubblico dei consumatori.

In relazione alle attività *sub* lett. *b*), le industrie alimentari potranno, invece, predisporre un sistema di controllo interno sulla verifica della completezza, correttezza e conformità, delle etichettature apposte su ciascun prodotto o suo componente prima di avviarne la messa in vendita all'interno del territorio italiano o comunitario.

Sotto questo profilo, si mostrerebbero idonee tutte quelle misure mirate agli accertamenti sulla veridicità della data di scadenza o del peso specifico del bene, così da prevenire la distribuzione di merci con parametri qualitativi o quantitativi non conformi ai generi alimentari ordinariamente approntati dall'impresa.

Infine, ed in relazione alle attività *sub* lett. *c*), i protocolli di acquisto degli ingredienti potranno essere preceduti da un dovizioso controllo sull'origine, provenienza e qualità, di tutte le materie prime destinate alla composizione degli alimenti oggetto di futura messa in vendita.

In proposito, un'efficace gestione del rischio di verifica di reati contro l'industria e il commercio richiederebbe il rilascio da parte del fornitore di idonee garanzie sul corretto utilizzo dei segni distintivi applicati sulla merce consegnata, sul rispetto della normativa italiana o comunitaria in materia di origine e provenienza dei prodotti, nonché sulla veridicità delle indicazioni apposte sul bene somministrato all'impresa distributrice del prodotto alimentare.

#### **4. L'apparato sanzionatorio predisposto per l'ente *ex art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001***

L'art. 25 *bis* 1, d.lgs. 231/2001 prescrive nei confronti dell'ente la sola irrogazione di una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote per la commissione dei reati di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Trattandosi di fattispecie incriminatrici non ricadenti nell'ambito di applicazione della lett. *b*) di tale disposizione – è esclusa l'applicazione a carico dell'ente delle sanzioni interdittive e della pubblicazione della sentenza di condanna – ferma restando la confisca del prezzo o profitto conseguito dal reato anche nella nota forma *cd. «per equivalente»*.

Si consideri – comunque – che l'eventuale commissione dei delitti presupposto da parte dei soggetti apicali non esclude automaticamente l'efficacia esimente del modello approntato dall'industria alimentare – occorrendo pur sempre un apprezzamento sulle cause proprie della sua elusione che, in quanto fraudolenta, può essere impedita anche dal più diligente Organismo di Vigilanza o dalla concreta attuazione di idonei metodi di *compliance* aziendale<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> V. C. App. Milano, sez. II, 21 marzo 2012.

